

**Contratto di appalto
riferito alla gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Dorno (PV)**

Indice

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Oggetto e finalità	3
Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del servizio affidato	4
Articolo 4 – Perimetro del servizio affidato	4
Articolo 5 – Durata dell’affidamento	5
Titolo II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	5
Articolo 6 – Corrispettivo contrattuale	5
Articolo 7 – Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	6
Articolo 8 – Piano Economico Finanziario di Affidamento	6
Articolo 9 – Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	7
Articolo 10 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario	7
Articolo 11 – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario	7
Articolo 12 – Procedimento per la determinazione e l’approvazione delle misure di riequilibrio	8
Titolo III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	8
Articolo 13 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza	8
Titolo IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	8
Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell’Ente territorialmente competente	8
Titolo V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI	9
Articolo 16 – Obblighi del gestore	9
Articolo 17 – Programma di controlli	10
Articolo 18 – Modalità di esecuzione delle attività di controllo	10
Titolo VI – PENALI E SANZIONI	10
Articolo 19 – Penali	10
Articolo 20 – Sanzioni	11
Articolo 21 – Condizioni di risoluzione	11
Titolo VII – CESSAZIONE E SUBENTRO	12
Articolo 22 – Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente	12
Articolo 23 – Trattamento del personale	14
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 24 – Garanzie	14
Articolo 25 – Assicurazioni	14
Articolo 26 – Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	16
Articolo 27 – Allegati	16

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

- 1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto, di seguito "contratto", si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "Autorità", *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
- a) **disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidata;
 - b) **parti** sono il Comune di ... (...), in qualità di Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il contratto;
 - c) **servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
 - d) **Codice** è il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*).

Articolo 2 – Oggetto e finalità

- 2.1. Con il contratto le parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie a assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
- 2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del servizio affidato

- 1.1. Il gestore provvede all'esercizio del servizio affidato mediante procedura a evidenza pubblica, in adempimento delle deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n. ... del ... e n. ... del ..., nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 4 – Perimetro del servizio affidato

- 4.1. Il servizio affidato al gestore mediante il contratto è costituito dall'insieme delle attività di seguito indicate e suddivise in:
 - a) prestazioni di base che hanno corrispettivo a corpo;
 - b) prestazione di base che ha corrispettivo a misura;
 - c) prestazioni aggiuntive che hanno corrispettivo a misura.
- 4.2. Le prestazioni di base con corrispettivo a corpo sono quelle che seguono:
 - a) programmazione delle prestazioni;
 - b) raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) trasporto dei rifiuti urbani alla destinazione finale per il trattamento specifico;
 - d) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel CCR con riferimento alle frazioni merceologiche indicate nell'Art. 64;
 - e) gestione informatizzata delle prestazioni e relativa rendicontazione;
 - f) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;
 - g) conteggio dei prelievi del RUR;
 - h) redazione della carta dei servizi;
 - i) servizio informativo telefonico;
 - j) redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
 - k) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - l) fornitura e consegna di attrezzature nuove per la raccolta dei rifiuti urbani, dove previste;
 - m) ogni altra prestazione necessaria alla buona esecuzione dell'oggetto contrattuale non rientrante tra le prestazioni di base con corrispettivo a misura o tra le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura richiesta negli atti del presente affidamento.
- 4.3. Le prestazioni di base con corrispettivo a misura sono quelle che seguono:
 - a) trattamento dei rifiuti urbani raccolti nello svolgimento delle prestazioni;
 - b) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel CCR con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 64 del Capitolato Speciale d'Appalto e diverse dai RAEE.
- 4.4. Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura sono quelle richieste di volta in volta dall'Ente territorialmente competente, attingendo al seguente elenco:
 - a) controlli sull'autocompostaggio;
 - b) ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta ;
 - c) fornitura di contenitori;
 - d) trasporto dei rifiuti a impianti distanti più di cinquanta chilometri dal centro del Comune di Dorno come previsto dall'Art. 75 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) segnalazione e rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive);

- f) inserimento di nuove utenze nel servizio di raccolta quando le nuove utenze eccedono il 10% di quelle registrate all'avvio dell'esecuzione del contratto;
 - g) altre prestazioni di cui all'Art. 4, comma 3, lettera **h**), tabella 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4.5. Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura devono essere eseguite solo se l'Ente territorialmente competente ne fa richiesta scritta. L'Ente territorialmente competente ha la facoltà di non richiedere le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura. In tal caso, al gestore non spetta alcunché a qualsiasi titolo. La prestazione di "trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune di Dorno come previsto dall'Art. 75 del Capitolato Speciale d'Appalto" si attiva automaticamente al verificarsi dell'evento previsto dall'Art. 75 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4.6. L'esercizio del servizio affidato si svolge nell'intero territorio dell'Ente territorialmente competente di ... (...).

Articolo 5 – Durata dell'affidamento

- 5.1. Il contratto ha durata di otto anni e termina in data ...
- 5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle parti.

Titolo II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 – Corrispettivo contrattuale

- 6.1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.
- 6.2. I corrispettivi delle prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura sono dati dal prodotto tra il rispettivo prezzo unitario offerto in sede di gara e le quantità di ogni prestazione effettivamente resa, calcolata con l'unità di misura prevista per ogni prestazione.
- 6.3. Il corrispettivo totale risultante dal piano economico finanziario elaborato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente è fatturato in quote mensili costanti nell'ultimo giorno del mese di riferimento.
- 6.4. Le fatture sono pagate entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto.

- 6.5. Nel caso di ritardi nei pagamenti, sono corrisposti gli interessi legali di mora, come previsto dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 231/2002.
- 6.6. Il gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. L'Ente territorialmente competente verifica che nei contratti stipulati dal gestore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010.

Articolo 7 – Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1. L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 – Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 – Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1. Le parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:
 - a) il gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo – verificandone la completezza, la coerenza e la congruità – e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3. L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
- 10.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
 - a) la revisione degli obiettivi assegnati al gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento

almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal contratto.
- 11.2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 – Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1. L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1. Al contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.
- 13.2. Il gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

- 1.1. L'Ente territorialmente competente è obbligato a:
 - a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - b) adempiere le obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 – Ulteriori obblighi del gestore

- 15.1. Il gestore è obbligato a:
 - a) conseguire gli obiettivi relativi al servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
 - b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal contratto;

- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
 - d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
 - e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
 - f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
 - g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o a altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
 - h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal contratto;
 - i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal contratto;
 - l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal contratto.
- 15.2. Le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti sono disciplinate dalla carta dei servizi *pro tempore* vigente.

Titolo V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 – Obblighi del gestore

- 16.1. Il gestore predispone con cadenza una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.
- 16.2. Il gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3. Il gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato e accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4. Il gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - a) beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - b) beni strumentali di terzi.

Articolo 17 – Programma di controlli

- 17.1. L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del D.lgs. 201/2022, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3. Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 – Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1. L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI – PENALI E SANZIONI

Articolo 19 – Penali

- 19.1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto, il gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2. Alle inadempienze del gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali indicate nell'Allegato "Penali", fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.
- 19.3. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata al gestore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
- 19.4. Il gestore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il suddetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente territorialmente competente applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente territorialmente competente, le controdeduzioni del gestore non consentano di escludere la sua responsabilità.
- 19.5. Le penali sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione con le somme dovute. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le suddette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. Il gestore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. L'Ente territorialmente competente ha la facoltà di

- procedere all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dal gestore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.
- 19.6. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente territorialmente competente può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.
- 19.7. In caso di mancato raggiungimento da parte del gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.
- 19.8. L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 – Sanzioni

- 20.1. L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 – Condizioni di risoluzione

- 21.1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, nei commi successivi sono disciplinate espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.
- 21.2. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- a) quando nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di quarantotto ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte del gestore;
 - c) frode del gestore;
 - d) subappalto non autorizzato dall'Ente territorialmente competente o in violazione delle disposizioni di legge;
 - e) cessione anche parziale del contratto da parte del gestore.
- 21.3. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma 21.2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, l'Ente territorialmente competente può avvalersi della clausola risolutiva, intimata tramite posta elettronica certificata, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato, previo contraddittorio con il gestore, ai sensi dell'art. 122, commi 3 e seguenti, del Codice.
- 21.4. Qualora ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il direttore dell'esecuzione del contratto accerti comportamenti del gestore che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni

- contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, l'Ente territorialmente competente procede secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 4, del Codice.
- 21.5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 21.4, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente territorialmente competente può risolvere il contratto valutando la gravità dell'inadempimento alla luce dell'ulteriore ritardo, fermo restando il pagamento delle penali.
- 21.6. Il contratto può essere risolto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) per i dipendenti pubblici, da parte del gestore e dei suoi dipendenti o collaboratori.
- 21.7. Il contratto può altresì essere risolto, per quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del Codice, qualora le penali applicate ai sensi dell'Articolo 19 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale.
- 21.8. Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 21.9. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, commi da 6 a 8, del Codice.
- 21.10. Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 21.11. Con la risoluzione del contratto imputabile al gestore, questi incorre nella perdita della cauzione definitiva, che viene incamerata dall'Ente territorialmente competente.
- 21.12. È comunque fatto salvo il diritto da parte dell'Ente territorialmente competente di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con il gestore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.
- 21.13. Il contratto non si risolve nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni o previsioni normative o amministrative, comprese quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dell'Ente territorialmente competente medesimo, innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del servizio affidato. In tal caso, è eventualmente applicato, sussistendone i presupposti, il regime delle varianti in fase di esecuzione.

Titolo VII – CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 – Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente

- 22.1. L'Ente territorialmente competente è tenuto a avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

- 22.2. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3. Ai fini di cui al comma 22.2, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al gestore entrante.
- 22.4. L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5. L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 22.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità e efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio affidato.
- 22.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.9. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi a opera di una delle parti, trovano applicazione le seguenti penali:
- a) euro 5.000,00 per l'omessa individuazione da parte dell'Ente territorialmente competente, con propria deliberazione, del valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente;
 - b) euro 5.000,00 per l'omessa previsione da parte dell'Ente territorialmente competente dell'obbligo di corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, come prescritto dal comma 22.5;

- c) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per la omessa trasmissione totale o parziale da parte del gestore uscente all'Ente territorialmente competente dei dati e delle informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente, come prescritto dal comma 22.2;
- d) da euro 5.000,00 a euro 50.000,00 per l'omessa trasmissione da parte del gestore uscente all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento per la determinazione del valore di subentro, come prescritto dal comma 22.5;
- e) da euro 5.000,00 a euro 50.000,00 per l'omessa cessione da parte del gestore uscente al gestore subentrante di tutti i beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili, come prescritto dal comma 22.6.

Articolo 23 – Trattamento del personale

- 23.1. Il gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Garanzie

- 24.1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del contratto.
- 24.2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto, al momento della sottoscrizione, il gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di ... €, in base alle disposizioni di legge.
- 24.3. Il gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 24.4. Il gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25 – Assicurazioni

- 25.1. Il gestore deve stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più idonee polizze assicurative, da presentare all'Ente territorialmente competente prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

- a) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali il gestore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del contratto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del gestore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ogni sinistro;
 - b) verso l'Ente territorialmente competente. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dall'Ente territorialmente competente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia al gestore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
 - c) verso i prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del gestore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro;
 - d) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il gestore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del contratto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del gestore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
- 25.2. Il gestore deve, inoltre, stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (calamità naturali, incendio, furti, atti vandalici, danni a terzi, persone e cose) con riferimento ai beni strumentali, compresi i contenitori, impiegati per i differenti servizi, assicurando l'immediata sostituzione dei beni strumentali medesimi.
- 25.3. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli Assicuratori non potranno in alcun modo essere opponibili all'Ente territorialmente competente e pertanto tali importi rimarranno a totale carico del gestore.
- 25.4. Il gestore sarà tenuto, a pena di decadenza del contratto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata del contratto, dandone comunicazione di conferma all'Ente territorialmente competente e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.
- 25.5. Qualora, durante il periodo di durata del contratto, il gestore ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando un nuovo assicuratore, il gestore si impegna a produrre all'Ente territorialmente competente il nuovo contratto di polizza, purché redatto in modo conforme alle disposizioni del presente affidamento.

- 25.6. Nei contratti di assicurazione si dovrà prevedere con clausola specifica che gli Assicuratori si impegnino a comunicare all'Ente territorialmente competente il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, l'Ente territorialmente competente possa prendere le opportune decisioni, compresa eventualmente la risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 26 – Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 26.1. Il presente è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le parti, in particolare al sopravvenire di:
- a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - d) modifiche programmate indicate nel contratto.
- 26.2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del servizio affidato su impulso delle parti o di una sola di esse.
- 26.3. Le parti indicano le modalità di aggiornamento del contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Articolo 27 – Allegati

- 27.1. Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del contratto:
- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. ... del ... sulla scelta della forma di gestione;
 - b) Determinazione dell'Ente territorialmente competente n. ... del ... sull'affidamento del servizio;
 - c) Carta della qualità del servizio affidato;
 - d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - e) Inventario dei beni strumentali;
 - f) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
 - g) Elenco delle banche dati relative al servizio affidato;
 - h) Penali;
 - i) Disciplinare tecnico.